



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO

Rinnovo organi camerali anno 2024

Cronoprogramma



Cronoprogramma

<p>14 ottobre 2024 9 giugno 2025</p>	<p>Modifica dello Statuto camerale da parte del Consiglio con delibera n. 8 del 14 ottobre 2024 Scadenza del mandato 2020/2025</p>
<p>11 dicembre 2024</p>	<p>Avvio della procedura ex art. 2, comma 1, D.M. 156/2011 per la determinazione del grado di rappresentatività delle <u>Organizzazioni imprenditoriali</u>,⁽¹⁾ delle <u>Organizzazioni sindacali dei lavoratori</u> e delle <u>associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti</u> (180 gg. prima della scadenza del Consiglio).</p> <p>Pubblicazione, da parte del Presidente della Camera di commercio di Bergamo, all'albo camerale e sul sito web, dell'<u>avviso di avvio procedure</u> e sua <u>comunicazione contestuale</u> al Presidente della Giunta Regionale.</p>
<p>20 gennaio 2025 entro 40 giorni dall'avvio delle procedure</p>	<p>Termine ultimo per presentazione dei dati relativi alla rappresentatività da parte delle associazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ finalità statutarie di rappresentanza delle imprese➤ articolazione delle strutture, servizi resi, attività svolte➤ numero imprese associate e occupati ⁽¹⁾➤ operatività da almeno 3 anni nel territorio della circoscrizione o appartenenza al CNEL➤ elenco iscritti al 31/12/2023 in formato elettronico ⁽²⁾➤ eventuali dichiarazioni di apparentamento⁽³⁾ <p>Termine ultimo per presentazione dei dati relativi alla rappresentatività da parte di Organizzazioni sindacali* e associazioni dei consumatori:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ rappresentatività, articolazione delle strutture, servizi resi, attività svolte➤ elenco iscritti al 31/12/2023 in formato elettronico➤ eventuali dichiarazioni di apparentamento⁽³⁾ <p>* Per le Organizzazioni sindacali elenco iscritti esclusi i pensionati</p>



Cronoprogramma

<p>entro 10 gg dalla richiesta</p>	<p>Termine perentorio per la regolarizzazione da parte delle associazioni, decorrente dalla richiesta del Segretario Generale di integrare la documentazione irregolare presentata, se sanabile</p>
<p>19 febbraio 2025</p> <p><u>entro 30 gg.</u> dalla scadenza del termine per la presentazione dei dati</p>	<p>Adozione provvedimenti di irricevibilità/esclusione a cura del Segretario Generale ⁽⁴⁾</p> <p>Trasmissione al Presidente della Giunta regionale da parte del Segretario Generale:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ <u>dati dichiarati dalle Organizzazioni</u>➤ <u>importo diritto annuale per elenco (aggregato)</u> ⁽⁵⁾➤ <u>valore aggiunto per addetto</u> <p>[N.B.: gli elenchi restano alla Camera di commercio per eventuali controlli]</p>
<p>21 marzo 2025 data stimata</p> <p>entro 30 gg. dalla ricezione della documentazione trasmessa dalla Camera di commercio</p>	<p>Individuazione da parte del Presidente della Giunta regionale dei posti spettanti alle <u>Organizzazioni designanti</u> (imprenditoriali, sindacali, dei consumatori) e relativa comunicazione alle Organizzazioni stesse</p> <p>Richiesta da parte del Presidente della Giunta regionale alla Camera di commercio del nominativo designato dai professionisti</p>
<p>tra marzo e aprile 2025</p>	<p>Convocazione dei professionisti da parte della Camera di commercio per individuazione del proprio rappresentante</p>



Cronoprogramma

<p>Entro 30 gg. dalla richiesta di designazione notificate dalla Regione alle Organizzazioni</p>	<p>Trasmissione al Presidente della Giunta regionale da parte delle <u>Organizzazioni designanti</u> e da parte del Presidente della Camera di commercio dei nominativi dei componenti del Consiglio limitatamente ai seggi a ciascuna di esse assegnati e della documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti personali.</p> <p>Qualora le Organizzazioni e il Presidente della Camera di commercio non provvedano a indicare i nominativi entro i termini, il Presidente della Giunta regionale provvede ai sensi dell'art. 12 della Legge 580/1993.</p> <p>N.B.: è necessario assicurare il rispetto delle pari opportunità ⁽⁶⁾</p> <p>Il mancato rispetto equivale a mancata designazione nei termini</p>
<p>Ricevute le designazioni verosimilmente fine maggio 2025</p>	<p>Il Presidente della Giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti personali dei designati, provvede alla <u>nomina</u> dei componenti del Consiglio camerale con apposito decreto pubblicato sul BURL.</p>
<p>entro 10 gg dall'adozione del decreto regionale</p>	<p>Notifica a tutte le Organizzazioni interessate che hanno partecipato al procedimento, alla Camera di Commercio e al Mimit, con la fissazione della data di insediamento del Consiglio e l'elezione del Presidente.</p>



Note

^(o) Partecipano alla procedura:

➤ **le Organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti a Organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL**

oppure

➤ **le Organizzazioni imprenditoriali operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di rinnovo del Consiglio.**

- (1) Per **numero delle imprese** si intende il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nella circoscrizione e denunciate alla Camera di commercio di Bergamo.
Le imprese devono essere iscritte all'associazione a norma dello Statuto e nell'ultimo biennio (2022-2023) devono aver pagato almeno una quota annuale di adesione.
Le **piccole imprese**, definite dall'art. 1 lettera I) del DM 156/2011, non danno diritto a un seggio a sé stante ma concorrono alla rappresentanza delle stesse all'interno del settore per cui si concorre.

Per **numero di occupati** si intende il numero complessivo degli occupati nelle imprese associate all'Organizzazione imprenditoriale.

- Tra i dipendenti sono da ricomprendere i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell'impresa e, in particolare: i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stagionali, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nei libri paga, gli associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o di una formazione.
- Sono esclusi: i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori interinali, i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura, i volontari.

- (2) Gli elenchi devono essere presentati:

- sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
- su supporto digitale in duplice copia: foglio elettronico (.csv) e in formato PDF/A, sottoscritti con firma digitale.



③ Imprese artigiane e/o cooperative

Il Ministero (nota n. 0055125 del 3/04/2013) ritiene che il criterio di cui all'art 4 del DM 155/2011 trovi applicazione anche nella fase di presentazione degli elenchi da parte delle Organizzazioni imprenditoriali.

Pertanto per concorrere all'assegnazione dei **seggi dell'artigianato e della cooperazione** si dovranno utilizzare esclusivamente le imprese artigiane e le imprese cooperative con attività (anche se non esclusiva) nei settori agricoltura, industria, commercio e altri settori (P, Q, R, S, T: istruzione, assistenza sanitaria e sociale,...) escludendo quelle attive esclusivamente nei settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo, che potranno essere utilizzate solo per concorrere all'assegnazione dei seggi dei rispettivi settori

⁽³⁾ **Organizzazione imprenditoriale che partecipa all'assegnazione del seggio (o dei seggi) in un solo settore:**

- un'Organizzazione che concorre all'assegnazione di uno o più seggi in un determinato settore deve segnalare esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore, **identificate sulla base del codice ATECO2007**;
- non si possono segnalare le imprese operanti in altri settori.

Organizzazione imprenditoriale che partecipa all'assegnazione del seggio in più settori economici:

- in tali casi l'Organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati **in modo distinto** per ciascun settore di proprio interesse;
- in ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua: non è possibile utilizzare la stessa impresa in due settori diversi da parte di una stessa associazione al fine **di evitare duplicazioni**.

Imprese che svolgono più attività di cui non necessariamente una a titolo principale.

- le Organizzazioni imprenditoriali devono includere questo tipo di impresa nell'elenco delle imprese utili per concorrere ai seggi del settore di riferimento;
- tuttavia dette imprese possono essere incluse, in alternativa, in elenchi utili per l'ottenimento di seggi in altri settori (nei quali ovviamente opera l'impresa);
- non è possibile utilizzare la stessa impresa in due diversi ambiti settoriali onde **evitare la duplicazione** delle imprese.



(3) Imprese iscritte a più associazioni

L'art. 12, comma 3, della Legge 580/1993 fa salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni e precisa che in tal caso esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte.

La predetta disposizione consente, quindi, a due associazioni diverse di fare riferimento a una medesima impresa ai fini della rappresentatività, purché si tratti di:

- impresa regolarmente iscritta ad entrambe;
- impresa che abbia pagato distintamente ad entrambe la quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio.

E' quindi consentito che due diverse associazioni, cui la stessa impresa aderisca, la includano ciascuna nei propri elenchi per l'assegnazione dei seggi nel settore - di proprio interesse - in cui l'impresa opera.



(3) Imprese iscritte a più associazioni

L'art. 12, comma 3, della Legge 580/1993 fa salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni e precisa che in tal caso esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte, *considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse.*

In relazione alla modifica apportata dal D.Lgs. 219/2016 all'articolo 12 della L. 580/1993 e s.m.i. che ha introdotto la riduzione proporzionale del peso delle imprese iscritte a più associazioni e rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte, si evidenzia che, stante la mancanza, allo stato attuale, sia della piattaforma da predisporre dal sistema informativo delle camere di commercio introdotta dal predetto decreto, che dei decreti attuativi delle nuove disposizioni, non si procederà alla predetta riduzione proporzionale.

Le imprese iscritte a più associazioni saranno pertanto rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte, senza riduzione proporzionale del peso.



(3) Associazioni appartenenti alla medesima Organizzazione

Nel caso in cui una stessa impresa risulti iscritta sia all'Organizzazione imprenditoriale che a una Associazione appartenente in quanto tale alla stessa Organizzazione (quando cioè le due Organizzazioni siano l'una la ripartizione territoriale o settoriale dell'altra) dovrà essere conteggiata una sola volta.

Apparentamento di due Organizzazioni o Associazioni che abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa

- Nel caso di apparentamento di due o più Organizzazioni o Associazioni devono essere considerate tutte le imprese validamente dichiarate dalle singole Organizzazioni o Associazioni; nulla cambia ai fini della rappresentatività se un'impresa risulti iscritta anche a tutte le Organizzazioni o Associazioni apparentate.
- Non possono essere considerati apparentamenti validi quelli fra Organizzazioni riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura.



(4) **Provvedimenti di irricevibilità**

Decreto 156/2011:

- **art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1:** nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà NON redatta secondo lo schema di cui all'allegato A per le Organizzazioni imprenditoriali e secondo lo schema di cui all'allegato C per le altre associazioni;
- **art. 4, comma 3:** nel caso in cui le Organizzazioni o le associazioni che intendono concorrere congiuntamente NON presentano i dati disgiuntamente come previsto dall'art. 12 della Legge 580/1993;
- **art. 5, comma 2:** nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 siano affetti da irregolarità non sanabili;
- **art. 5, comma 2:** nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 siano affetti da irregolarità sanabili ma l'organizzazione o associazione non provveda alla regolarizzazione entro il termine di 10 gg dalla richiesta.

Provvedimenti di esclusione

Decreto 156/2011:

- **art. 2, comma 2:** mancato rispetto del termine (40 gg dalla pubblicazione dell'avviso) per la presentazione della dichiarazione da parte delle Organizzazioni e associazioni;
- **art. 2, comma 3 e art. 3, comma 2:** mancata presentazione, unitamente alla documentazione prescritta, degli elenchi degli associati da parte delle Organizzazioni e associazioni;
- **art. 4, comma 1:** nel caso di apparentamento mancata presentazione nei termini della dichiarazione redatta secondo lo schema allegato E .



N.B.⁽⁴⁾

Nei casi di irricevibilità o esclusione previsti dall'art. 5 del D.M. 156/2011, sono possibili eventuali ricorsi amministrativi nei confronti della Camera di commercio o davanti alla stessa?

La normativa vigente non prevede più specifiche tipologie di ricorsi.

Pertanto si devono ritenere applicabili i principi generali dei ricorsi amministrativi. Non è possibile esperire un ricorso amministrativo in opposizione alla medesima autorità che emana l'atto, né un ricorso improprio ad autorità vigilante, in quanto tale ipotesi è ammessa solo quando espressamente prevista dalla legge. Nel caso in cui tali provvedimenti siano adottati direttamente dal Segretario generale, organo di vertice amministrativo della Camera di commercio, sarà quindi possibile esperire esclusivamente ricorso al TAR (o eventuale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), tenuto conto dell'impossibilità di individuare una posizione amministrativa gerarchicamente superiore cui poter presentare ricorso gerarchico e non essendo, per il principio di distinzione delle funzioni gestionali da quelle di indirizzo politico, ipotizzabile un ricorso al Presidente della Camera.

Per la Camera di commercio di Bergamo tutti i provvedimenti sono adottati dal Segretario Generale.



⁽⁵⁾ Per il parametro del diritto annuale riscosso il Decreto Ministeriale n. 155/2011 ha disposto che esso sia determinato, da ciascuna Camera di commercio, in base alle proprie scritture contabili alla data del 31 dicembre di ogni anno per ogni singola impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese, comprese le sedi secondarie e le unità locali.

Con nota 56939 del 5 marzo 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che non devono essere escluse dal calcolo di rappresentatività le imprese che, risultando regolarmente iscritte al registro delle imprese, non hanno però effettuato il versamento del diritto annuale; in tale ultimo caso il versamento a zero avrà rilievo solo ai fini della ponderazione del parametro “diritto annuale”.

(5) **Imprese incluse negli elenchi degli associati che non risultano iscritte al Registro delle Imprese**

La Camera di commercio*, nel provvedere alla verifica degli elenchi delle imprese ai fini della necessaria associazione alle medesime dei dati per il calcolo del parametro “diritto annuale”, ove risconterà, utilizzando i dati comunicati, imprese che non risultano iscritte o non sono comunque individuabili nel Registro delle Imprese, lo comunicherà alla organizzazione di categoria interessata, per consentire alla stessa la rettifica dei dati comunicati e la regolarizzazione delle posizioni evidenziate entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.

**tenuta a trasmettere (art. 5, comma 3, D.M. 156/2011) al Presidente della Giunta regionale “i dati e, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D che restano a disposizione presso la camera di commercio per eventuali verifiche, i documenti regolarmente acquisiti a norma degli artt. 2, 3 e 4, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco di cui all’allegato B, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore”.*



- ⁽⁶⁾ Il comma 6 dell'art. 10 del D.M. 156/2011 prevede, come criterio minimo, che: “... *le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri*”.

Lo Statuto camerale, nel rispetto della Legge 580/1993 in cui si prevede “*lo Statuto stabilisce altresì, (...) norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle Camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti*”, recita come segue:

Art. 7 - Pari opportunità

1. La Camera di Commercio informa la propria attività al principio di pari opportunità tra uomo e donna.
2. In sede di designazione dei componenti del Consiglio camerale, le associazioni imprenditoriali o i loro raggruppamenti cui spetta di designare, ai sensi di legge, più di due rappresentanti, ne individuano almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri.
3. In sede di elezione della Giunta, la Camera di Commercio garantisce e promuove la presenza di entrambi i generi come previsto dal successivo art. 15.

...Omissis...



⁽⁶⁾ Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota 56939 del 5 marzo 2012 ha chiarito che la quota riservata al genere minoritario (almeno un terzo se le designazioni sono pari o superiori a tre) deve essere calcolata con riferimento a ciascun singolo settore per il quale la stessa organizzazione ovvero un apparentamento di più Organizzazioni è chiamata a fornire le proprie designazioni.

Nel caso di arrotondamenti il Ministero ha precisato - nella suddetta nota - che si deve arrotondare all'unità superiore, non essendo garantita, in caso contrario, la presenza di almeno un terzo di genere diverso.

Pertanto, nel caso in cui le designazioni effettuate da un'organizzazione o da un apparentamento siano, per ciascun settore, pari o superiori a tre, devono essere rispettate le seguenti proporzioni:

su 3 nominativi designati almeno 1 deve appartenere al genere minoritario;

su 4 nominativi designati almeno 2 devono appartenere al genere minoritario;

su 5 nominativi designati almeno 2 devono appartenere al genere minoritario.

La Regione verifica il rispetto delle suddette proporzioni.